



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Tel. 0789-730632 – email PEC cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena)

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti, posti a capo di questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario marittimo di La Maddalena che si estende dalla Spiaggia di Rena Maggiore – Rio Cantaru (ovest) a Capo Ferro (est) incluso, interessando il territorio dei Comuni costieri di Santa Teresa Gallura, Palau, Arzachena e La Maddalena, allo scopo di tutelare l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione;
- VISTA** la Legge 03.04.1989, n. 147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO** il D.P.R. 28.09.1994 n. 662 recante "Regolamento di attuazione della Legge 3.04.1989 n. 147 concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare";
- VISTA** la Legge 6.12.1991 n°394 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTA** la Legge del 04.01.1994 n.10 - Istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Repubblica 02.10.1968 n°1639 "Disciplina della pesca sportiva" e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 - "Codice della nautica da diporto ed il DM n.146 del 29.07.2008 - "Regolamento di attuazione al Codice della Nautica da Diporto";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 recante "Nuovo regolamento di attuazione della Legge 25.03.1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo";
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura";
- VISTE** le disposizioni vigenti in tema di trasferimento di funzioni agli Enti Territoriali locali ed in particolare l'art. 46 del D.P.R. n. 348/1979, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna", la legge 59/1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali", l'art. 105 del D. Lgs. n. 112/98, come modificato dall'art. 9 della legge n. 88/2001, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali", il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 ed il D. Lgs. n. 234/2001 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative";



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



VISTE	le circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data 07.05.1994, n° 5171080-A.2.50 in data 10.04.1995 e n° 5171328-A.2.50 in data 20.05.1994 del Ministero dei Trasporti della Navigazione aventi per oggetto “disciplina dell’uso della spiagge e delle zone mare destinate alla balneazione”;
VISTO	il dispaccio n° 5171661/A.2.50 in data 23.04.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio”;
VISTO	il dp. prot. n. 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”, con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
VISTA	la circolare n. 02.02.70/7385 datata 25.01.2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Attività sportivo – nautica denominata “Ray-Board, “Snorkeling trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Surferboard””;
VISTO	il dp. prot. n. 103966 in data 29.08.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all’impiego di sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare;
VISTO	il dp. prot. n. 132225 in data 28.10.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all’impiego di unità cinofile ai fini del salvamento sulle spiagge – istanza della Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA);
VISTO	il dp. Prot. n. 136426 in data 20.10.2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alle linee di indirizzo connesse all’utilizzo del dispositivo denominato “freewheeling”;
VISTO	il dp. Prot. n. 26676 in data 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alle linee di indirizzo connesse all’utilizzo del dispositivo denominato “e-bike acquatica”;
RECEPITE	le linee di indirizzo impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di disciplina delle attività balneari;
VISTA	la propria Ordinanza n. 44/2012 in data 31.05.2012 “Punti di Fonda nel Circondario Marittimo di La Maddalena - Applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012”;
VISTA	la propria Ordinanza n. 34/2013 in data 22.04.2013 recante “Disciplina della attività subacquee”;
VISTA	la propria Ordinanza n. 84/2014 in data 25.07.2014 recante “Disciplina del Jetlev, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili”
VISTA	la propria Ordinanza n. 38/2016, così come modificata con Ordinanza n. 20/17, recante “Disciplina Kitesurf Isola dei Gabbiani, Comune di Palau (SS)”;
VISTA	la vigente “Ordinanza balneare – Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo” della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione generale Enti Locali e finanze, come adeguata alle disposizioni di cui alla Legge Comunitaria 2010, Legge n. 217 del 15 dicembre 2011;
VISTA	la legge della Regione Sardegna 13.09.1993, n. 39 concernente la disciplina dell’attività di volontariato;
TENUTO CONTO	delle linee di indirizzo e coordinamento della Direzione Marittima di Olbia per implementare le misure di sicurezza e prevenzione in vista della stagione balenare;
CONSIDERATA	la necessità di aggiornare le disposizioni di cui alla propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 69/18 in data 12.06.2018 al fine di disporre di uno strumento normativo che, mantenendo elevato il livello di sicurezza delle attività balneari ed i relativi standard qualitativi, sia al contempo coordinato con gli specifici

NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



VISTA	provvedimenti, emanati a tutela dei superiori interessi pubblici, quali la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema marino, volti a disciplinare tutte quelle attività che normalmente vengono esercitate lungo il litorale durante la stagione balneare;
VISTA	la determinazione n. 1532 prot. n. 17633 del 07.05.2021 “disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo” della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze;
VISTA	in particolare la definizione data dalla Regione Autonoma Sardegna, in quel provvedimento, alla stagione balneare compresa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre suddivisa in “stagione balneare estiva” (dal 1 aprile al 31 ottobre) e “stagione balneare invernale – mare d’inverno” (dal 1 novembre al 31 marzo);
CONSIDERATO	che il litorale del Circondario Marittimo di La Maddalena è di conformazione e morfologia assai varia, caratterizzato sia da arenili di varia dimensione che da coste frastagliate ovvero a picco, con fondali, in molti casi, in repentino degrado;
CONSIDERATO	che buona parte del Circondario Marittimo di La Maddalena è ricompreso nella perimetrazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, assoggettato alla particolare disciplina delle Aree Protette, per cui, al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge, si rende necessario dettare norme di disciplina specifiche;
VISTI	gli artt. 17, 30, 68, 79, 81, 1161, 1164, 1168, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTI	gli atti di Ufficio,

O R D I N A

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

Periodo di applicazione

- 1.2** Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano nel periodo definito *Stagione Balneare Estiva*, come individuata dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio provvedimento regolamentare (Ordinanza Balneare regionale), nell’arco temporale compreso tra il 1 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



Campo di applicazione

1.3 Nelle strutture ricadenti sul demanio marittimo ove vengono offerti servizi connessi alla balneazione, ed in particolare presso:

- Aree assentite in regime di concessione demaniale marittima destinate al noleggio di attrezzature da spiaggia (lettini, ombrelloni, sdraio, ecc), definite aree scoperte attrezzate;
- Strutture e/o stabilimenti balneari (aree demaniali marittime in regime di concessione nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile rimozione e/o strutture di facile rimozione con lo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia e/o posizionamento e noleggio di attrezzature balneari con eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione - bar ecc);

nei periodi di apertura per il pubblico ai fini dell'esercizio della balneazione, devono essere operativi i servizi di salvataggio secondo le modalità di cui alla presente ordinanza.

1.4 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni territorialmente competenti hanno l'obbligo di realizzare, nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, i servizi di salvataggio, secondo le modalità di cui alla presente Ordinanza, al fine di vigilare e garantire l'assistenza nelle predette spiagge e relativi specchi acquei antistanti.

Qualora i Comuni non riescano a garantire il servizio di salvamento, devono darne comunicazione a mezzo PEC alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e provvedere ad apporre, sulle relative spiagge ovvero all'imboccatura dei sentieri di accesso alle stesse, adeguata segnaletica, rispondente ai requisiti indicati al precedente punto 5, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione nonché provvedere all'immediata sostituzione in caso di danneggiamento/deterioramento.

Cartelli ed Avvisi

1.5 Nel seguito della presente Ordinanza, quando si farà riferimento a cartelli recanti avvisi connessi a situazioni di potenziali pericoli, laddove previsto, le indicazioni negli stessi riportate dovranno essere scritte in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, allo scopo di informare correttamente anche l'utenza straniera. I cartelli dovranno essere realizzati in modo da essere ben visibili anche da una certa distanza, posizionati e conformati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.

Strutture elioterapiche

1.6 Ove un'area attrezzata/struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici (attività relativa all'impiego delle proprietà terapeutiche delle radiazioni solari per prevenire o curare varie affezioni e/o patologie), qualora la stessa venga esercitata nel



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



periodo relativo alla stagione balneare estiva (1 aprile – 31 ottobre) dovrà essere assicurato il completo servizio di salvataggio secondo le norme della presente Ordinanza.

Qualora l'attività elioterapica venga effettuata prima dell'inizio della stagione balneare estiva ovvero successivamente alla sua conclusione, non vige l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio ma la struttura dovrà issare una bandiera rossa su apposito pennone ben visibile ed esporre apposita cartellonistica, sia all'ingresso che all'interno della struttura stessa, rispondente ai requisiti indicati al precedente punto 5, recante la seguente dicitura:

“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI

ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

Dovranno comunque essere assicurati, nei predetti periodi, sia la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo articolo 4, punto 20 che il regolare funzionamento del locale/area ombreggiata adibita a pronto soccorso di cui al punto 21 del medesimo art. 4.

ARTICOLO 2

ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 2.1** La fascia di mare estesa per una distanza sino a 200 metri dalle spiagge e/o dagli arenili e di 100 metri dalle coste rocciose e/o a picco sul mare è riservata alla balneazione.

Segnalamento dell'area riservata alla balneazione

- 2.2** I Concessionari di cui al precedente articolo 1 comma 3 hanno l'obbligo di segnalare il limite dell'area riservata alla balneazione mediante il posizionamento di appositi gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 25 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte lo specchio acqueo antistante la concessione, comunque nel numero minimo di due. Il posizionamento di tali gavitelli dovrà essere effettuato a cura del concessionario mediante l'impiego, ove previsto ai sensi della normativa vigente di settore, di personale specializzato. Al termine della stagione estiva è onere del soggetto concessionario procedere alla rimozione dei gavitelli e relativi sistemi di ancoraggio dal fondale. Spetta altresì al medesimo soggetto concessionario garantire la corretta manutenzione della sagola e dei gavitelli durante l'intero periodo di posizionamento.
- 2.3** Analogo obbligo di cui al precedente comma 2 è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acqueei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora tali Enti non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1 comma 5 con la dicitura:

**“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE
ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**

In ogni caso, l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllarne la permanenza in loco, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione nonché provvedere all'immediata sostituzione in caso di danneggiamento/deterioramento.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



Segnalamento del limite “acque sicure”

- 2.4** I soggetti concessionari di cui al precedente articolo 1 comma 3 hanno l’obbligo di segnalare, mediante l’apposizione di appositi galleggianti di colore bianco collegati tra loro con cima galleggiante, ad intervalli non superiori a metri 5 (le cui estremità siano ancorate al fondo), il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti nel nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di mt. 1,60). Tale segnalamento deve essere posto in corrispondenza del fronte relativo allo specchio acqueo antistante la concessione.
- 2.5** Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti.
La mancata collocazione dei gavitelli segnalanti il limite acque sicure da parte dei Comuni nelle spiagge libere deve essere resa nota mediante apposita segnaletica, rispondente ai requisiti di cui all’articolo 1 comma 5, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt 1,60) NON SEGNALATO”.

Eventuali ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti dovranno essere parimenti segnalate con cartelli indicatori aventi le caratteristiche prescritte nell’articolo 1, comma 5, con dicitura riportante il tipo di pericolo individuato ed informando questa Autorità Marittima.

Posizionamento “cavi tarozzati” delimitanti l’area riservata alla balneazione

- 2.6** I Comuni costieri ed i soggetti concessionari di cui al precedente articolo 1 comma 3 per le aree in concessione hanno la facoltà, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, a seconda della morfologia della costa ed in caso di arenili di ridotte dimensioni, di posizionare una sagola tarozzata con boette di colore giallo ad un limite inferiore ai 200 mt. dalle spiagge e dagli arenili, al solo fine di creare una zona maggiore di tutela per la balneazione e per proteggere la costa dallo spiaggiamento dei natanti.
- Tali deroghe, ai sensi della vigente normativa in materia di uso del demanio marittimo, dovranno essere autorizzate dalla Regione Autonoma Sardegna ai fini demaniali marittimi previo rilascio, nell’ambito del medesimo iter procedimentale, di apposito nulla osta di questa Autorità Marittima ai fini della sicurezza della navigazione.

Bagnante che nuota al di fuori dell’area riservata alla balneazione

- 2.7** Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione è obbligato, al fine di essere facilmente individuabile e prevenire incidenti, a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a 10 (dieci) metri, salvo nel caso in cui chi pratica il nuoto sia entro un raggio di 5 metri dall’unità navale dalla quale proviene.



NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



Attività VIETATE all'interno dell'area riservata alla balneazione

2.8 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, E' VIETATO:

- a) il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi;
- b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle Autorità competenti.

Attività CONSENTITE all'interno dell'area riservata alla balneazione

2.9 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, E' CONSENTITO:

- a) Il transito, la sosta e l'ormeggio dei cd. "natanti da spiaggia", ovvero i natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, tavole sup, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti;
- b) Il transito dei mezzi navali dello Stato impegnati nelle proprie attività d'Istituto o da quelli diversi, se impiegati d'ausilio a dette attività ed espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.
- c) il transito dei mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili grazie ad apposita dicitura chiaramente leggibile "**SERVIZIO CAMPIONAMENTO**", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno mantenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- d) nel solo caso di assenza di corridoi di lancio (come disciplinati al successivo articolo 7) in un raggio di 500 metri ed in assenza di bagnanti nelle immediate adiacenze, è permesso l'avvicinamento dei natanti (unità navale di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, come definita dall'articolo 3 comma 1 lettera g del Dlgs 171/05) al litorale con rotta perpendicolare alla linea di costa e con la sola propulsione a remi, fermo restando il divieto di ormeggio ed ancoraggio nell'area riservata alla balneazione.

ARTICOLO 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 La balneazione è vietata:

- a) all'interno dei porti e approdi, nonché nel raggio di 100 metri dalle imboccature o dalle strutture portuali più foranee. Tale divieto non si applica alle cd. spiagge di "Palau Vecchio" e "L'Isolotto" di Palau, subordinatamente all'effettiva predisposizione e mantenimento in efficienza da parte del Comune di Palau delle previste misure di segnalazione come indicato al precedente articolo 2, comma 6, atte a rendere facilmente identificabile la zona di mare riservata alla balneazione;
- b) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'entrata e/o uscita dai porti;
- c) all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe, pontili e/o strutture in genere destinate all'ormeggio di unità da diporto, nei porticcioli turistici in genere ed al di fuori dagli stessi entro un raggio di 50 metri (con esclusione di quelle strutture il cui specchio acqueo sia delimitato da cavi tarozzati posti a tutela delle attività balneari);



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



- d) all'interno di specchi acquei assentiti in concessione per attività di itticultura, molluschicoltura e similari, comunque asserviti alla pesca marittima, opportunamente segnalati ed al di fuori degli stessi entro un raggio di 200 metri;
- e) a meno di 200 (duecento) metri dalle navi all'ancora;
- f) in prossimità di specchi acquei in cui vi siano lavori in corso, entro un raggio di 100 (cento) metri dall'area ovvero ad altra distanza diversamente stabilita in ulteriori provvedimenti;
- g) all'interno dei corridoi di lancio, opportunamente segnalati, autorizzati dagli Enti competenti previo il nulla osta di questa Autorità Marittima;
- h) negli specchi acquei antistanti la foce dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
- i) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE

Disposizioni connesse alla fascia demaniale posta a 5 metri dalla battigia

- 4.1** La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia ampia 5 metri è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto non devono essere ivi arretrate limitazioni e/o impedimenti allo svolgimento del medesimo servizio.

Per tali motivi è fatto obbligo a chiunque di lasciare e garantire libera da qualsivoglia occupazione, a qualunque titolo, la fascia di spiaggia confinante con la battigia per un'ampiezza pari a 5 metri.

Disposizioni relative al numero di assistenti bagnanti

- 4.2** Durante l'orario di apertura al pubblico per la balneazione, dalle ore 08.30 alle ore 19.30, i soggetti concessionari di cui al precedente articolo 1 comma 3 devono organizzare e garantire, secondo le modalità di seguito specificate, il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnanti in possesso di specifica abilitazione al servizio, in corso di validità, rilasciata dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 80 metri di fronte mare o frazione di esso.

I soggetti concessionari confinanti tra loro potranno consociarsi per l'ottimizzazione del servizio, previa comunicazione a questa Capitaneria di Porto, al fine di garantire la presenza di un solo assistente bagnanti ogni 80 metri di fronte mare, fermo restando il mantenimento di postazioni di salvataggio separate e postazioni di primo soccorso separate. La suddetta comunicazione dovrà essere trasmessa preventivamente all'avvio/apertura stagionale delle strutture consociate e, oltre ad essere sottoscritta da entrambi i soggetti concessionari, dovrà riportare i nominativi e relativi recapiti degli assistenti bagnanti previsti.

I Comuni costieri di cui al precedente articolo 1 comma 4, ove abbiano realizzato il servizio di salvataggio, sono soggetti all'obbligo di garantire la presenza di n. 1 assistente bagnanti in possesso di specifica abilitazione ogni 80 metri di spiaggia libera nella fascia oraria 08.30-19.30.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



- 4.3** Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (esempio scoglio parallelo alla battigia, pennelli imbonitori, promontori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio antistante il fronte della concessione (o della spiaggia libera oggetto di vigilanza), il numero degli assistenti bagnanti deve essere incrementato, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
- 4.4** I titolari di strutture/stabilimenti balneari che includano anche piscine realizzate su aree demaniali marittime devono assicurare, durante l'utilizzo della piscina, la presenza di un dedicato ulteriore assistente bagnanti in aggiunta a quello previsto per l'arenile che dovrà stazionare a bordo vasca. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico ne dovrà essere opportunamente precluso l'accesso. Per ogni piscina autorizzata, durante l'orario di apertura, deve essere assicurata indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti la presenza di due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.

Disposizioni relative all'impiego dell'assistente bagnanti

- 4.5** L'addetto all'assistenza e salvataggio, durante l'orario di balneazione, nella fascia oraria 08.30-19.30, deve:
- indossare costantemente una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**" ben visibile;
 - essere dotato di fischietto individuale;
 - essere impiegato per il solo servizio di assistenza e salvataggio e non in altre mansioni;
 - stazionare nella postazione salvataggio di cui al successivo punto 13, oppure in mare sul natante di salvataggio o a piedi lungo la battigia di fronte lo specchio acqueo oggetto di vigilanza.
- 4.6** E' fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio per altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altre mansioni. In tal caso il concessionario sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente bagnanti.
- 4.7** E' onere del soggetto concessionario e/o del Comune costiero nei tratti di spiaggia libera garantire la copertura continua del servizio di salvamento nell'orario 08.30-19.30, anche mediante apposite turnazioni di lavoro, mediante la costante presenza dell'addetto al servizio di assistenza e salvataggio in uno dei luoghi indicati nel precedente comma 5.
- 4.8** All'atto del controllo l'assistente bagnanti deve esibire il brevetto/abilitazione in corso di validità, unitamente al proprio documento di riconoscimento, da tenere presso la propria postazione. In caso di brevetto non in corso di validità il servizio si considera come non garantito, con le conseguenze di cui successivo comma 10.
- 4.9** Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla mancata organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del soggetto concessionario, qualora si verificano delle cause di forza maggiore che comportino l'improvvisa e provvisoria assenza del bagnino con relativa sospensione del servizio, è fatto obbligo procedere ad informare immediatamente, via telefono, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di La Maddalena nonché adottare le misure più urgenti ed adeguate (innalzamento della bandiera rossa su apposito pennone ed avviso ai bagnanti circa la temporanea sospensione del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



- 4.10** Qualora venga accertato in sede di controllo che il servizio di salvamento tramite assistente bagnanti non risulti assicurato si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.
- 4.11** Gli assistenti bagnanti, direttamente o tramite il concessionario o gestore, devono segnalare immediatamente all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano eventualmente sia sugli arenili sia in acqua, inoltrando, non appena possibile, l'apposita scheda di segnalazione (allegato 1).

Disposizioni relative alla postazione di salvataggio

- 4.12** Ciascun soggetto concessionario di cui al precedente articolo 1 comma 3 nonché i Comuni costieri che, a sensi dell'articolo 1 comma 4 abbiano realizzato il servizio di salvataggio nelle spiagge libere, hanno l'obbligo di garantire la presenza di apposita "postazione di salvataggio".
- 4.13** La postazione di salvataggio deve essere collocata in posizione baricentrica rispetto al fronte mare vigilato. La stessa deve essere dotata di una idonea piattaforma di osservazione sopraelevata (torretta omologata e sicura), con altezza minima dal piano spiaggia (o comunque da terra) pari ad almeno 2 (due) metri, atta a garantire la totale visibilità del fronte mare da vigilare da parte dell'assistente bagnante.
- 4.14** La postazione di salvataggio deve essere equipaggiata con:
- un binocolo;
 - un megafono;
 - un baywatch o similari (munito di cima o sagola galleggiante di almeno 2,5 metri);
 - 200 metri di cima galleggiante con cintura o bretelle, montata su rullo fissato saldamente al terreno;
 - un paio di pinne di taglia adeguata alle esigenze degli assistenti bagnanti in servizio;
 - una maschera subacquea con boccaglio;
 - un life-jacket (giubbotto salvagente);
 - un idoneo PATTINO e/o natante a remi di lunghezza pari o superiore a 4 mt, con scafo di colore rosso, per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome del concessionario (nel caso di spiaggia libera, potrà essere riportata, facoltativamente, l'indicazione del Comune costiero), dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e, durante gli orari di attivazione del servizio di salvataggio, dovrà essere collocata in prossimità del bagnasciuga pronta all'uso;
 - in affiancamento al natante a remi di cui sopra, è consentito l'impegno di una tavola del tipo "rescue board", dotata della relativa certificazione.
- 4.15** E' data facoltà all'esercente di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni:
- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di La Maddalena formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



- i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica-brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- c) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale. Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto d'acqua può essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita e permetterà al conduttore in fase di rientro, di avere uno spazio per poter operare in sicurezza);
- d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- e) la moto d'acqua dovrà essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra.

4.16 È altresì data facoltà all'esercente di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante da diporto destinato al salvataggio, un mezzo tipo *seabob* purché nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di La Maddalena formale istanza di utilizzo del *seabob* da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
- i nominativi e gli estremi del brevetto di assistente bagnante del personale designato al suo impiego;
 - caratteristiche e dotazioni del mezzo;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di unità;
- b) Il *seabob* dovrà essere destinato esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- c) Il *seabob* dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, pronto per il servizio cui è destinato e posizionato in prossimità della postazione di salvamento;
- d) Il *seabob* dovrà essere provvisto di aggancio per consentire eventualmente il traino di un rescue tube;



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo e presenza di bagnanti. I mezzi alternativi indicati nei paragrafi 15 e 16 devono in ogni caso essere condotti con il criterio di massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere, durante le operazioni di soccorso, l'incolumità di altre persone presenti.

4.17 E' altresì consentito l'utilizzo aggiuntivo di attrezzature a propulsione elettrica, certificate/omologate per il servizio cui sono destinate, da impiegare con operatore ovvero radiocomandante, atte al recupero rapido ed all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con l'attrezzatura stessa.

4.18 A ciascuna estremità dell'arenile in concessione, presso la battigia, deve essere posizionato un salvagente anulare, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.

Anche nei tratti di spiaggia libera in cui il servizio di salvataggio è organizzato dal Comune dovranno essere collocati i due salvagenti anulari nei punti periferici della spiaggia libera oggetto di sorveglianza.

4.19 In prossimità della postazione di salvataggio dovrà altresì essere collocato, a cura dei soggetti concessionari di cui al precedente articolo 1 comma 3, nonché da parte dei Comuni costieri di cui all'articolo 1 comma 4, apposito pennone, installato in posizione ben visibile dagli utenti, su cui issare le apposite bandiere di segnalazione.

Qualora le condizioni meteo-marine possano risultare pericolose per i bagnanti ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, oppure in caso di improvvisa ed imprevedibile interruzione del servizio di salvataggio oppure su ordine dell'Autorità Marittima, deve essere issata una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come:

**“AVVISO DI BAGNO A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE - SITUAZIONE DI PERICOLO”**

Tale avviso deve essere ripetuto più volte, nell'arco della giornata, anche per mezzo di megafono o impianto a diffusione sonora.

Disposizioni relative alla postazione di primo soccorso

4.20 Ogni soggetto concessionario di cui al precedente articolo 1 comma 3 nonché i Comuni costieri di cui al precedente articolo 1 comma 4 deve dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria costituito almeno da:

-n. 1 bombola di ossigeno medicale da 5 litri oppure n. 2 bombole di ossigeno medicale da 3 litri ciascuna, per il pronto ed immediato utilizzo da parte del personale medico e/o da parte dell'assistente bagnanti in situazioni di emergenza;

-materiale per la somministrazione dell'ossigeno medicale consistente in:

a) cannule oro-faringee (guedel) sia adulte che pediatriche, confezionate in forma sterile e con data di scadenza in corso di validità;



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



- b) cannule naso-faringee, sia adulte che pediatriche confezionate in forma sterile e con data di scadenza in corso di validità;
 - c) pallone auto espandibile (ambu), con maschere adulte e pediatriche monouso, dotato di ingresso per la somministrazione dell'ossigeno;
 - d) maschera facciale per ossigenoterapia con reservoir;
- n. 1 saturimetro arterioso da utilizzarsi quale strumento di monitoraggio dello stato di ossigenazione nel sangue durante l'intervento di soccorso;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti, contenente prodotti sanitari prescritti dalla normativa vigente in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute 15.07.2003, n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale.

4.21 Oltre a quanto previsto nel presente articolo, all'interno di ogni area in concessione, deve essere assicurata a cura del soggetto concessionario di cui al precedente articolo 1 comma 3 la presenza di un idoneo locale e/o area ombreggiata, provvisti delle dotazioni di cui al precedente punto 20 dedicate esclusivamente al primo soccorso.

Il locale e/o l'area ombreggiata dovranno essere opportunamente segnalati e facilmente individuabili mediante apposito cartello riportante la scritta "AREA PRIMO SOCCORSO" nonché apposito segnale raffigurante il simbolo convenzionale della croce rossa. Tale locale e/o area ombreggiata non potrà essere utilizzata per altri scopi se non quelli destinati alla prima assistenza medica.

Nel caso di servizio di salvamento organizzato dai Comuni costieri di cui al precedente articolo 1 comma 4 nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti, è fatto obbligo approntare in prossimità della postazione di salvataggio idonea area ombreggiata (realizzata mediante ombrelloni e/o gazebo e/o altri sistemi di ombreggiamento ritenuti idonei), da smontare e rimuovere a fine giornata, segnalata con la cartellonistica riportata nel precedente paragrafo e destinata al solo scopo della primaria assistenza medica e custodia delle dotazioni di cui al precedente punto 20.

Disposizioni relative alla prevenzione incendi

4.22 Ciascun soggetto concessionario di cui al precedente articolo 1 comma 3, ai fini della sicurezza nel suo senso più ampio, deve assicurare la presenza dei dispositivi antincendio prescritti dalla vigente normativa in materia.

Altre disposizioni

4.23 Ogni concessionario deve tenere, in luogo ben visibile al pubblico, cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Guardia Costiera e del Servizio 118, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa.

4.24 È data facoltà ai concessionari, o ai Comuni per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è da intendersi la coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio e abilitazione per la conduzione unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua. Resta comunque l'obbligo per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione della suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di Porto di La Maddalena, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

Obbligo di trasmissione della scheda informativa all'Autorità Marittima da parte dei soggetti concessionari

- 4.25** Al fine di consentire all'Autorità Marittima una facile individuazione (dal mare) delle singole strutture balneari, nonché al fine di disporre di referenti in loco per meglio fronteggiare situazioni di emergenza in materia di sicurezza della balneazione, ogni soggetto concessionario di cui al precedente articolo 1 comma 3 ha l'obbligo di comunicare, alla Capitaneria di Porto di La Maddalena, **entro il 30 maggio di ogni anno**, mediante mail PEC (cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it) le modalità con le quali viene assicurata l'attività di salvamento, utilizzando la scheda informativa in allegato 2 alla presente Ordinanza.

ARTICOLO 5 DISCIPLINA DELLA PESCA

Modalità di svolgimento della pesca sportiva

- 5.1** Durante la stagione balneare estiva (dal 1 aprile al 31 ottobre), nel tratto di mare riservato alla balneazione, è **vietato** l'esercizio di qualsiasi tipologia di pesca sportiva.

A tale divieto generale fa eccezione la sola pesca con canna, esercitabile da moli e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti.

- 5.2** La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni.

In prossimità delle spiagge e degli arenili la pesca subacquea sportiva è consentita dall'alba al tramonto oltre la distanza di 500 metri dalle medesime

In prossimità delle coste a picco e delle coste rocciose, la pesca subacquea sportiva è consentita dall'alba al tramonto oltre la distanza di 100 metri dalle medesime, in assenza di bagnanti nelle immediate vicinanze.

In caso vi sia necessità di raggiungere, da terra, la zona di pesca subacquea, in presenza di bagnanti in spiaggia o in acqua, è sempre vietato attraversare le zone riservate alla balneazione con arma subacquea carica.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



Modalità di svolgimento della pesca professionale

- 5.3** L'esercizio della pesca professionale è sempre vietato, durante la stagione balneare estiva, nel tratto di mare riservato alla balneazione.
- 5.4** Considerata la particolare morfologia della linea di costa dell'area di competenza che vede, specie nelle coste a picco, un repentino aumento della batimetria proporzionalmente alla distanza dalla costa, l'esercizio della pesca professionale viene permessa dal tramonto all'alba oltre la distanza di 100 (cento) metri dalle coste a picco e/o rocciose, escluse le aree specificamente interdette da altri provvedimenti, in assenza di bagnanti nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 6

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

- 6.1** La disciplina dello sci nautico è contenuta dal Decreto del 26.01.1960 come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile e la medesima normativa si applica altresì, per quanto assimilabile, al paracadutismo ascensionale nonché al rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e similari.

ARTICOLO 7

CORRIDOI DI LANCIO

Disciplina generale

- 7.1** I Comuni costieri per i tratti di spiaggia libera ed i soggetti concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dalla Regione Autonoma Sardegna ai fini demaniali marittimi e nulla osta di questa Autorità Marittima ai fini della sicurezza della navigazione, possono realizzare appositi corridoi di lancio, da lasciare al pubblico uso, destinati all'atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.
- 7.2** Sono obbligati a richiedere ed installare i corridoi di lancio i soggetti che esercitano attività nautiche e locazione/noleggio di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia.

Caratteristiche dei corridoi di lancio

- 7.3** I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) larghezza non inferiore a mt. **5 (cinque)**;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a **20 metri** nei primi 100 metri e, successivamente, a **50 metri**;
 - d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di apposite bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
 - e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello, bilingue recante la dicitura con le modalità di cui all'art. 1 comma 4 "**CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".

Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente ai kitesurf, o comunque da questi utilizzati, essi dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui al successivo articolo 8.



- 7.4** Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
- le unità da diporto a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf) devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità possibile in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo;
 - le unità da diporto a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono percorrere i corridoi a lento moto e comunque a velocità non superiore a 3 nodi, facendo in modo da ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche di disturbo ai bagnanti;
 - è sempre vietato l'ormeggio o l'ancoraggio sia all'interno che all'esterno dei corridoi di lancio ed entro un raggio di 20 metri dall'imboccatura del corridoio.
 - È sempre vietata la balneazione all'interno del corridoio di lancio;
 - la sosta all'interno dei citati corridoi è consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di imbarco o sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra.

ARTICOLO 8

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF), DEI KITESURF, DELLA NAVIGAZIONE DI MOTO D'ACQUA, ACQUASCOOTER, JET-SKY E NATANTI SIMILARI, SEA SCOOTER NONCHE' SULL'ATTIVITA' DELLO SNORKELING TRAINATO E FREEWHEELING

La normativa generale per la condotta dei windsurf e kitesurf di cui al presente articolo trova applicazione in tutto il territorio di competenza fatta eccezione per le zone di Porto Pollo, Porto Liscia e Isola dei Gabbiani nel Comune di Palau/Santa Teresa Gallura, nelle quali, riconosciuta, la rilevanza internazionale acquisita dalle stesse per la pratica di tali attività e l'intensa presenza di atleti e praticanti questi sport specie nel periodo estivo, sono vigenti le ulteriori disposizioni contenute in specifiche Ordinanze emanate da questa Capitaneria di Porto.

Disciplina di utilizzo della tavole a vela - WINDSURF

8.1 Navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf)

I windsurf possono navigare dall'alba al tramonto ad una distanza non superiore a **1000 (mille) metri** dalla costa.

La navigazione delle tavole a vela è vietata:

- nelle zone riservate alla balneazione;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi tutto l'anno.

Coloro che intendono esercitare tale attività devono indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato ovvero una muta galleggiante, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta.

In assenza di corridoi di lancio ed in assenza di bagnanti nelle immediate adiacenze, al fine di portarsi al di fuori della fascia di mare riservata alla balneazione, è permesso navigare nel tratto riservato alla balneazione con le vele ammainate e alla minima velocità.



8.2 Navigazione ed uso del Kitesurf

L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne dall'alba al tramonto.

La pratica del Kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età;
- b) durante l'utilizzo è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo di salvataggio individuale ed un casco protettivo;
- c) è fatto obbligo di dotare il mezzo di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
- d) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. ala), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. linee) in caso di emergenza;
- e) è vietato far alzare da terra l'ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento;
- f) è vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala.

È vietato condurre le suddette tavole:

- in abbrivio nella zona riservata alla balneazione;
- nelle acque portuali ed in quelle immediatamente prospicienti l'imboccatura dei medesimi;
- in prossimità di segnalamenti marittimi e impianti di pesca;
- a distanza inferiore a 100 metri da navi, imbarcazioni o natanti alla fonda o in navigazione o da bagnanti e subacquei in immersione;

È vietato inoltre:

- atterrare o partire, con le suddette tavole se sostenute dal vento dell'aquilone, dalle spiagge libere non munite di apposito corridoio di lancio;
- sorvolare le spiagge e, in generale, le coste frequentate da turisti e bagnanti.

La partenza e il rientro a bordo del mezzo devono avvenire **esclusivamente** attraverso appositi corridoi di lancio dedicati all'attività del Kitesurf. Essi potranno essere installati - previa richiesta di autorizzazione alla Regione Autonoma Sardegna ai fini demaniali marittimi e nulla osta di questa Autorità Marittima ai fini della sicurezza della navigazione - da parte dei soggetti concessionari, noleggiatori, associazioni ecc.

Tali corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza minima: 200 metri;
- larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri – apertura al largo minimo 60 metri;
- devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;



- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavittello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 200 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
- ogni gavittello dovrà portare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA KITESURF – VIETATA LA BALNEAZIONE”** – tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Inoltre:

- la partenza ed il rientro, attraverso i corridoi di lancio dedicati al kitesurf, devono avvenire con la tecnica del *“body drag”* ovvero facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo immerso in acqua sino ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla battigia;
- nel corridoio è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza al mezzo rientrante;
- il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio.

Disciplina di utilizzo degli ACQUASCOOTER e similari

8.3 Navigazione ed uso degli scooter acquatici o moto d'acqua e natanti similari

Le unità da diporto denominate moto d'acqua, acquascooter, jet-sky e natanti similari possono circolare, fatte salve particolari disposizioni regolanti la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di unità navali all'interno di aree marine ricadenti nell'ambito del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, alle seguenti condizioni:

- durante la stagione balneare estiva, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto, da unità “madre” nonché dagli appositi corridoi di lancio, ad una velocità massima di 3 (tre) nodi;
- nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto della costa.

Per la condotta degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 (codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione al codice della nautica).

È riconosciuta la possibilità che la persona al comando dell'unità (conduttore), in possesso del relativo titolo di abilitazione, non coincida con il guidatore del mezzo. Tale possibilità è consentita esclusivamente:

- a) se a bordo dell'unità è presente il conduttore e se lo stesso è in possesso di patente nautica conseguita da almeno un anno;
- b) se il mezzo è dotato di dispositivi automatici di sicurezza azionabili dal conduttore che prevalgano sui comandi manuali azionati dal guidatore, determinandone la totale disattivazione;



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



- c) se la prevalenza dei suddetti dispositivi automatici di sicurezza è riscontrabile dalla certificazione rilasciata dalla casa costruttrice del mezzo;
- d) se il conduttore ha un diretto controllo sulla condotta del mezzo in caso di necessità:

Durante la navigazione, consentita solo dall'alba al tramonto con condizioni meteo marine favorevoli oltre i 200 metri dalla costa e ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa o da unità appoggio, deve obbligatoriamente essere indossato un salvagente individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

Gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili fra i dispositivi/dotazioni di sicurezza devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore installato in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota.

E' sempre vietata la sosta e/o il deposito degli acquascooter su spiagge, sul bagnasciuga o su aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.

I noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di appositi congegni di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Disciplina di utilizzo dei "SEASCOOTER"

8.4 Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling denominati "seascooter"

Per "seascooter" si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

L'utilizzo del seascooter è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la conduzione è consentita unicamente in orario diurno. Durante la stagione balneare la conduzione è vietata in aree riservate alla balneazione (o comunque interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti;
- b) il conduttore, qualora di età inferiore ai 14 anni, dovrà utilizzare il mezzo sotto la supervisione di un adulto, esperto nel nuoto;
- c) il conduttore quando in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

Disciplina di utilizzo relativo allo "SNORKELING TRAINATO"

8.5 Attività sportivo-nautica denominata "Snorkeling trainato" o assimilabile.

Tale attività consiste nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando il traino di una slitta/ala sulla quale sono ricavate le impugnature, alle quali il bagnante è collegato consentendogli di variare la profondità di traino. Il traino è eseguito a basse velocità da natante a motore.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il conduttore del mezzo nautico trainante, in possesso della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
- b) il natante utilizzato (ad eccezione dell'acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto dell'elica con il bagnante trainato;
- c) il bagnante dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
- e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso pericoloso;
- f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
- i) possibilità di traino di un unico bagnante;
- j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 10 metri.

Disciplina di utilizzo dei "JET-SURF"

8.6 Navigazione ed uso dei "jet-surf".

La pratica del jet-surf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) L'utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età e comunque sotto la supervisione di un adulto esperto nel nuoto;
- b) L'esercizio del jet-surf può essere effettuato solo in ore diurne e in condizioni meteo marine assicurate favorevoli;
- c) Per l'atterraggio e per la partenza, se con propulsione propria con una velocità non superiore ai tre nodi, deve essere presente un corridoio di lancio altrimenti, a motore spento, si deve procedere a braccia utilizzando la tecnica del "body drag" (ovvero: facendosi trascinare dalla tavola con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore ai 200 metri dalla battigia);



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



d) La navigazione deve avvenire con propulsione propria con una velocità non superiore ai tre nodi solo oltre i 200 metri dalla costa e, comunque, entro 1 miglio dalla costa con dispositivo di salvataggio individuale ed un casco protettivo.

Per la condotta del jet surf non è obbligatorio il possesso della patente nautica.

Disciplina di utilizzo del "FREEWHEELING"

8.7 Unità propulse con dispositivo denominato "freewheeling"

Per "freewheeling" si intende un mezzo di propulsione con elica, protetta o non protetta, azionata a mano a mezzo manovella, il cui mozzo è posizionato su un'unità a mezzo di morsetto o similare, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, capace di trasportare una o più persone.

L'utilizzo di unità propulse con dispositivo denominato "freewheeling" è vietato negli specchi acquei riservati alla balneazione.

Disciplina di utilizzo del "SEABOB"

8.8 Propulsore nautico denominato "Seabob"

Per seabob si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

L'utilizzo del seabob è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) È vietato l'utilizzo in orario notturno.
- b) Durante la stagione balneare estiva la conduzione è vietata in aree riservate alla balneazione (o interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti.
- c) il conduttore, qualora di età inferiore ai 14 anni, dovrà utilizzare il mezzo sotto la supervisione di un adulto, esperto nel nuoto;
- d) se il mezzo è utilizzato anche in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
- e) In caso di partenza dalla battigia, la fascia riservata alla balneazione deve essere attraversata in modo perpendicolare alla costa e alla velocità massima di 2 nodi, fino al raggiungimento della spiaggia o del limite di quella fascia e mantenendosi ad una distanza di almeno 10 mt. da eventuali bagnanti presenti in zona;
- f) Il conduttore deve usare ogni accorgimento possibile per evitare collisioni con persone/unità presenti in zona e mantenersi ad una distanza minima di sicurezza da altro mezzo dello stesso tipo;
- g) È vietato navigare a distanza superiore a 1 miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio);
- h) è vietato gareggiare in velocità;



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



i) è vietato navigare a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;

j) è vietato navigare a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché a metri 200 (duecento) dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino.

Disciplina di utilizzo della "E-BIKE ACQUATICA"

8.9 natante denominato "e-bike acquatica"

Per e-bike acquatica si intende un mezzo di propulsione con motore elettrico e pedalata assistita che consente di stazionare sulla superficie dell'acqua e spostarsi su di esso grazie ad una propulsione generata in combinato tra la pedalata ed il motore elettrico asservito.

L'utilizzo dell'e-bike acquatica è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) è vietato l'utilizzo in orario notturno;

b) durante la stagione balneare estiva la conduzione è vietata all'interno delle aree riservate alla balneazione (o interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti;

c) l'utilizzo è consentito solo ai soggetti che abbiano compiuto i 16 anni di età;

d) l'utilizzo è consentito solo con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas con altezza dell'onda fino a massimo 0,50 metri;

e) in caso di partenza dalla battigia, l'attraversamento della fascia riservata alla balneazione deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di appositi corridoi di lancio;

f) il conduttore deve usare ogni accorgimento possibile per evitare collisioni con persone/unità presenti in zona e mantenersi ad una distanza minima di sicurezza da altro mezzo dello stesso tipo;

g) è vietato navigare a distanza superiore a 1000 metri dalla costa;

h) il mezzo dovrà essere munito di copertura assicurativa in corso di validità;

i) il conduttore dovrà osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni del natante con obbligo di indossare idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con le caratteristiche del mezzo.

ARTICOLO 9 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

9.1 Nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena È VIETATO:

a) decollare e atterrare, durante la stagione balneare, nelle spiagge e relativi specchi acquei antistanti (all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione) con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani), paracadute e mezzi similari;

b) il sorvolo delle spiagge e gli adiacenti specchi acquei da parte di qualunque apparecchio (inclusi droni) e aeromobile utilizzato per il volo da diporto o sportivo a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);

c) per i conduttori di idrovolante e paracadute ascensionale ammarare nelle acque riservate alla balneazione;



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



- d) accedere, transitare e/o sostare sulle spiagge e sugli arenili con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.
- e) ormeggiarsi, con qualunque unità navale, negli specchi acquei antistanti le banchine di attracco delle navi, entro un raggio di 100 metri da esse;
- f) ormeggiarsi, con qualunque unità navale, negli specchi acquei antistanti le banchine "Zavagli" e "Cala Ferrigno" dell'Isola di Spargi, la banchina di "Cala Santa Maria" dell'Isola di Santa Maria e negli specchi acquei antistanti i pontili galleggianti autorizzati e destinati all'ormeggio delle unità da traffico nelle isole minori, entro un raggio di 50 metri dalle predette strutture.

ARTICOLO 10 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 10.1** L'esercizio delle attività di locazione/noleggio nonché di appoggio all'attività di diving a mezzo natanti da diporto trova espressa disciplina in specifica Ordinanza emanata da questa Capitaneria di Porto a cui si fa espresso rinvio.
- 10.2** La presente Ordinanza si inserisce in un assetto amministrativo dei litorali e del mare le cui competenze vengono ripartite fra Capitaneria di Porto, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni costieri, Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena ed Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone.
Il legittimo uso di tali aree viene definito dai summenzionati enti per i profili di rispettiva competenza in funzione delle specifiche attribuzione di legge.

ARTICOLO 11 PUBBLICITÀ DELL'ORDINANZA

- 11.1** La presente Ordinanza, pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria di Porto all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/ nella sezione "Ordinanze", deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare estiva.
- 11.2** Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'albo di questo Ufficio, degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena e la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

- 12.1** Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che a decorrere dal 4 aprile 2022, abroga e sostituisce la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 69/2018 di questa Capitaneria di Porto.
- 12.2** Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca violazione delle normative sulle aree protette o altro più grave illecito, e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La Maddalena, 1 aprile 2022

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Renato SIGNORINI



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



(Intestazione ed estremi dell'Associazione/Concessionario)

SCHEMA COMUNICAZIONE DEGLI INCIDENTI

Alla Capitaneria di Porto di La Maddalena

E-mail: cplamaddalena@mit.gov.itP.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA	
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare - distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNONE INIZIALI NOME □□□ □□□
SESSO - ETA' M F	
CAUSA INCIDENTE	<input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> PRINCIPIO DI ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> DIFFICOLTA' A TORNARE A RIVA <input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> SERVIZIO 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
BREVE DESCRIZIONE DELL'AVVENIMENTO - ANNOTAZIONI	
Nome in chiaro e recapito telefonico compilatore	FIRMA

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e redatta dal personale intervenuto o dal legale rappresentante dell'Associazione/Concessionario.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



(Intestazione ed estremi dell'Associazione/Concessionario)

Alla Capitaneria di Porto di La Maddalena

P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

COMUNICAZIONE DATI CONCESSIONARIO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire alla Capitaneria di Porto di La Maddalena a cura dei concessionari di strutture balneari, e comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare. Una nuova scheda dovrà essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

CONCESSIONE DEMANIALE DENOMINATA:	
SITA IN LOCALITA': _____ DEL COMUNE DI _____	
GENERALITA' DEL TITOLARE/GESTORE: SIG:	
RECAPITO TELEFONICO FISSO DEL CONCESSIONARIO/GESTORE:	
RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DEL CONCESSIONARIO/GESTORE:	
Colorazione degli ombrelloni	
RECAPITI TELEFONICI DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI (in caso di più di quattro assistenti bagnanti, inserire i dati degli addetti più esperti e/o con più turni di lavoro)	
1° ASSISTENTE BAGNANTE: nome: cognome: data di nascita: recapito cellulare:	2° ASSISTENTE BAGNANTE: nome: cognome: data di nascita: recapito cellulare:
3° ASSISTENTE BAGNANTE: nome: cognome: data di nascita: recapito cellulare:	4° ASSISTENTE BAGNANTE: nome: cognome: data di nascita: recapito cellulare:

Luogo e data _____

Firma del soggetto concessionario



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



Articolo 1 - disposizioni generali

periodo di applicazione	<i>pagina 3</i>
campo di applicazione	<i>pagina 4</i>
cartelli ed avvisi	<i>pagina 4</i>
strutture elioterapiche	<i>pagina 4</i>

Articolo 2 – zone di mare riservate ai bagnanti

segnalamento dell'area riservata alla balneazione	<i>pagina 5</i>
segnalamento del limite acque sicure	<i>pagina 6</i>
posizionamento cavi tarozzati delimitanti l'area riservata alla balneazione	<i>pagina 6</i>
bagnante che nuota al di fuori dell'area riservata alla balneazione	<i>pagina 6</i>
attività vietate all'interno dell'area riservata alla balneazione	<i>pagina 7</i>
attività consentite all'interno dell'area riservata alla balneazione	<i>pagina 7</i>

Articolo 3 – zone di mare vietate alla balneazione*pagina 7***Articolo 4 – organizzazione del servizio di assistenza e soccorso in mare**

disposizioni connesse alla fascia demaniale posta a 5 metri dalla battigia	<i>pagina 8</i>
disposizioni relative al numero di assistenti bagnanti	<i>pagina 8</i>
disposizioni relative all'impiego dell'assistente bagnanti	<i>pagina 9</i>
disposizioni relative alla postazione di salvataggio	<i>pagina 10</i>
disposizioni relative alla postazione di primo soccorso	<i>pagina 12</i>
disposizioni relative alla prevenzione incendi	<i>pagina 13</i>
altre disposizioni	<i>pagina 13</i>
obbligo trasmissione scheda informativa all'Autorità Marittima da parte dei soggetti concessionari	<i>pagina 14</i>

Articolo 5 – disciplina della pesca

modalità di svolgimento della pesca sportiva	<i>pagina 14</i>
modalità di svolgimento della pesca professionale	<i>pagina 15</i>

Articolo 6 – disciplina dello sci nautico e paracadutismo ascensionale*pagina 15***Articolo 7 – corridoi di lancio**

disciplina generale	<i>pagina 15</i>
caratteristiche corridoi di lancio	<i>pagina 15</i>
disciplina di utilizzo dei corridoi di lancio	<i>pagina 16</i>

Articolo 8 – disciplina sull'uso delle tavole a vela (windsurf), dei kitesurf, della navigazione di moto d'acqua, acquascooter, jet-sky e natanti similari, sea-scooter nonché sull'attività dello snorkeling trainato e freewheeling

disciplina di utilizzo delle tavole a vela (windsurf)	<i>pagina 16</i>
disciplina di utilizzo del kitesurf	<i>pagina 17</i>
disciplina di utilizzo degli acquascooter e similari	<i>pagina 18</i>
disciplina di utilizzo dei sea-scooter	<i>pagina 19</i>
disciplina di utilizzo relativo allo snorkeling trainato	<i>pagina 19</i>
disciplina di utilizzo dei jet-surf	<i>pagina 20</i>
disciplina di utilizzo del freewheeling	<i>pagina 21</i>
disciplina di utilizzo del seabob	<i>pagina 21</i>
disciplina di utilizzo della e-bike acquatica	<i>pagina 22</i>

Articolo 9 – prescrizioni particolari*pagina 22***Articolo 10 – rinvio ad altre disposizioni***pagina 23***Articolo 11 – pubblicità dell'ordinanza***pagina 23***Articolo 12 – disposizioni finali e sanzioni***pagina 23***Allegato 1 – scheda comunicazione incidenti***pagina 25***Allegato 2 – comunicazione dati concessionario***pagina 26*